

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1534

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1993,
n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione
e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, recante misure urgenti per la finanza pubblica, reca alcune disposizioni che riguardano l'assunzione del personale scolastico, la proroga delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami relative al personale direttivo e docente e l'utilizzazione del personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive del personale appartenente a ruoli con situazioni di soprannumerarietà.

Tali disposizioni vengono peraltro ad incidere gravemente sulla continuità di alcune importanti iniziative intraprese per la prevenzione e la rimozione di fenomeni di dispersione scolastica, che sono tra i fattori non secondari del degrado sociale di molte zone del nostro Paese.

Si tratta di zone in cui, fra l'altro, è alto il rischio della criminalità diffusa e della cosiddetta microcriminalità. Ed è evidente, d'altra parte, l'incidenza di tali fenomeni sul nesso innegabile che vi è tra capacità di resistenza a motivazioni ed a spinte a comportamenti devianti e grado e qualità della formazione scolastica conseguita, così come non può esservi dubbio, ormai, che i fenomeni di evasione e dispersione scolastica costituiscono soprattutto i primi fattori di aggregazione dei giovani, a partire già dalle prime fasce di età, alla criminalità organizzata (mafiosa, camorristica, eccetera).

È un problema, quello della dispersione scolastica, che da lungo tempo - e soprattutto con il radicarsi, in alcuni ambiti geografici e sociali, di culture basate sul rifiuto dei valori dello Stato e della comunità civile - si è imposto all'attenzione di tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali nel campo della promozione sociale e

dell'educazione e del quale ha incominciato a farsi carico anche il legislatore, con il recente decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. L'articolo 8, commi 2 e 3, di tale provvedimento prevede, infatti, un programma triennale di interventi, articolati nel territorio, volti alla realizzazione della migliore qualità dell'offerta educativa, con particolare riguardo al graduale superamento dei fenomeni di evasione dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio scolastico. Orbene, non può non convenirsi che sarebbe innanzitutto contraddittorio, per non dire pregiudizievole, rispetto al raggiungimento di tali obiettivi, pervenire all'interruzione di attività che si muovono proprio nella direzione di quelle finalità che la norma citata intende conseguire. È necessario quindi assicurare la prosecuzione di tali attività che, come già detto, sono messe gravemente a rischio dalle disposizioni limitative introdotte con il citato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155.

Ma la prosecuzione delle attività in questione deve anche essere occasione, in vista della definizione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 35 del 1993, per una maggiore qualificazione degli stessi progetti in corso di realizzazione, secondo un modello operativo di intervento quale si è venuto via via configurando sulla scorta dell'esperienza. A ciò può pervenirsi attraverso una più razionale e mirata utilizzazione del personale che ha acquisito, nel settore, un considerevole patrimonio di capacità metodologico-operative. L'attività di tale personale potrà cioè essere dedicata essenzialmente e soprattutto all'individuazione delle situazioni

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a rischio, al supporto degli interventi ed alla relativa programmazione.

Si è perciò predisposto l'unito decreto-legge, che interessa alcune aree del Paese dove più stretto si presenta il collegamento o rapporto tra dispersione scolastica, devianza giovanile e criminalità organizzata: regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e aree urbane di Milano, Torino e Roma. La sua urgenza è data dal rischio, immediato, con il prossimo inizio dell'anno scolastico 1993-1994, di interrompere esperienze che richiedono invece continuità di azione e sistematicità di sviluppi, anche per evitare la dissipazione dei risultati finora realizzati ed il conseguente sperpero delle

risorse già investite. Per tali finalità di prosecuzione e qualificazione delle attività di cui trattasi, il provvedimento intende pertanto assicurare un'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente che, come già detto, ha già acquisito una preziosa esperienza nella materia. Conseguentemente, per l'anno scolastico 1993-1994, sono ridotte da mille a settecentocinquanta le utilizzazioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

Non viene predisposta la relazione tecnica in quanto dal provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265.

Decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 2 ottobre 1993.

**Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione
dei fenomeni di dispersione scolastica**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1993-1994, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, una più qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per più ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalità diffusa;

Ritenuta la necessità di sostenere il predetto intervento con nuove misure di razionalizzazione dell'impiego del personale della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-1993.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui

al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il disposto dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

4. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera b) dello stesso articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - JERVOLINO RUSSO - MANCI-
NO - SPAVENTA - CASSESE

Visto, il Guardasigilli: CONSO